



3003 Berna, 22 gennaio 2001
Taubenstrasse 16
Tél.: 031 / 322 41 96/97
Fax: 031 / 322 44 83

Alle Autorità cantonali
del registro di commercio

Comunicazione concernente la riduzione del valore nominale delle azioni a 1 centesimo

Il 15 dicembre scorso, l'Assemblea federale ha deciso la modificazione dell'art. 622, cpv. 4, del codice delle obbligazioni¹, il cui nuovo tenore è il seguente:

"⁴ Il valore nominale dell'azione non può essere inferiore a 1 centesimo."

Questa modificazione legislativa sottostà al referendum; il termine referendario scade il 7 aprile 2001. In seguito, il Consiglio federale fisserà la data dell'entrata in vigore. Vista l'importanza che riveste la riduzione del valore nominale minimo delle azioni per gli ambienti economici, la nuova legge dovrebbe entrare in vigore nei termini più brevi.

1. Sommario della nuova regolamentazione

La revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO mira due punti²:

a) **Fissazione del valore nominale minimo delle azioni a 1 centesimo**

Il valore nominale minimo delle azioni sarà da adesso fissato a 1 centesimo invece di CHF 10.--. La riduzione a 1 centesimo avrà una portata generale. Da un lato delle nuove azioni il cui valore nominale è fissato a 1 centesimo potranno essere emesse. D'altro lato le azioni esistenti potranno essere divise ai sensi dell'art. 623, cpv. 1, CO, in azioni d'un valore nominale inferiore.

La revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO avrà ugualmente per conseguenza di ridurre il valore nominale dei buoni di partecipazione. In virtù del rinvio

¹ Foglio federale 2000 p. 5351 (in allegato).

² Per degli ulteriori dettagli riguardanti questa revisione legislativa, cfr. Iniziativa parlamentare Riduzione del valore nominale minimo delle azioni (CET-CS), Rapporto e proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati dell'11 settembre 2000, Foglio federale 2000 p. 4798 (in allegato).

dell'art. 656a, cpv. 2, CO, il loro valore nominale minimo ammonterà ugualmente a 1 centesimo.

La riduzione del valore nominale minimo delle azioni a 1 centesimo ha per obiettivo di facilitare la quotazione alla borsa di nuove imprese attive nell'alta tecnologia ed il capitale-rischio. Deve ugualmente permettere alle società le cui azioni sono "pesanti" di procedere ad un splitting al fine di migliorare la negoziabilità del titolo sul mercato borsistico.

b) Abrogazione della 2^a frase dell'attuale cpv. 4

Conformemente alla 2^a frase dell'attuale art. 622, cpv. 4, CO, la società può, in occasione d'un risanamento, ridurre il valore nominale delle sue azioni ad un montante inferiore a CHF 10.-. Nella pratica, un certo numero di società hanno persino ridotto il valore nominale delle loro azioni a CHF 0.-³.

La revisione dell'art. 622 CO abrogherà la 2^a frase del cpv. 4. Di conseguenza le società non potranno più, nell'ambito d'un risanamento, ridurre il valore nominale delle loro azioni ad un montante inferiore a 1 centesimo. Le azioni d'un valore nominale di CHF 0.- non saranno dunque più ammissibili. La riduzione del capitale a dei fini di risanamento (art. 735 CO) dovrà dunque mantenere un valore nominale delle azioni almeno uguale a 1 centesimo, o altrimenti pronunciare la cancellazione dei titoli.

2. Diritto intertemporale

La revisione in corso dell'art. 622, cpv. 4, CO solleva certe questioni attinenti al diritto transitorio. In effetti, alla luce delle richieste già inviate all'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) nonché alle autorità cantonali, un numero considerevole di società intendono ridurre il valore nominale delle loro azioni a un montante inferiore a CHF 10.- in occasione della loro assemblea generale ordinaria che avrà luogo già questa primavera. Perciò queste società dovrebbero decidere una modificazione statutaria fondata su una legge federale che non è ancora in vigore ciò che causa certi problemi giuridici. La decisione di modificare gli statuti sarebbe ben inteso sottomessa alla condizione sospensiva che il nuovo diritto entri in vigore ed espliciti i suoi effetti solo a partire da questa data.

La possibilità di decidere una modificazione condizionale degli statuti è espressamente menzionata nel Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati dell'11 settembre 2000⁴.

Dopo aver consultato la Commissione federale di esperti in materia di registro di commercio, l'Ufficio federale del registro di commercio è in grado d'apportare in particolare le precisazioni seguenti in materia:

- La legge federale del 15 dicembre 2000 modificante l'art. 622, cpv. 4, CO non contiene una disposizione transitoria. Esiste quindi una lacuna della legge in materia. La stessa può essere colmata in particolare tramite gli schiarimenti

³ Circa i problemi posti dalle azioni d'un valore nominale di CHF 0.--, cfr. particolarmente PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2^a ed. Zurigo 1996, N 305i.

⁴ Foglio federale 2000 p. 4802, n. 1.6.

menti contenuti nel Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati dell'11 settembre 2000. Bisogna considerare che questo rapporto esprime la volontà del legislatore.

- Secondo l'UFRC una società anonima può, prim'ancora dell'entrata in vigore della revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO, decidere di ridurre il valore nominale delle sue azioni a un montante inferiore a CHF 10.-, ma almeno uguale a 1 centesimo (divisione o "splitting" ai sensi dell'art. 623, cpv. 1, CO). Le iscrizioni nel registro di commercio corrispondenti saranno dunque approvate dall'UFRC.
Una decisione contraria del giudice civile in materia rimane ben inteso riservata.
- La decisione di ridurre il valore nominale delle azioni deve essere formulata in maniera condizionale. La condizione sospensiva verte sull'entrata in vigore dell'art. 622, cpv. 4, CO. Una decisione non condizionale sarebbe contraria al diritto attuale e quindi nulla; essa non potrebbe più essere iscritta nel registro di commercio dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.
- La notificazione d'iscrizione nel registro di commercio potrà avvenire solo ad avvenuto adempimento della condizione sospensiva, ossia dopo l'entrata in vigore della revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO.
- Non è necessario far constatare tramite un atto pubblico la realizzazione della condizione, ossia l'entrata in vigore della revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO. In effetti la condizione consiste su una modificazione del diritto federale la cui pubblicazione nella Raccolta ufficiale è presunta nota a tutti (cfr. art. 10 Legge sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512).
- Un aumento (ordinario) del capitale combinato con un "splitting" delle azioni esistenti è ipotizzabile. Tuttavia la decisione di aumentare il capitale (con emissione di azioni il cui valore nominale è inferiore a CHF 10.-), come pure lo "splitting", devono essere sottomesse alla condizione che la nuova versione dell'art. 622, cpv. 4, CO entri in vigore.

In caso di dubbio circa le condizioni alle quali la riduzione del valore nominale può essere operata, l'UFRC rimane d'aiuto alle autorità cantonali del registro di commercio. Al fine di non ritardare l'iscrizione nel registro di commercio, viene consigliato di prendere contatto con l'UFRC il più presto possibile.

Inoltre, l'UFRC comunicherà la data dell'entrata in vigore della revisione dell'art. 622, cpv. 4, CO, una volta che codesta gli sarà nota.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO
DI COMMERCIO

dott. Bernard Kroug